

Corte d'appello di Trento, Sez. distaccata di Bolzano, Sent. n. 48 del 31 marzo 2010, Pres. Pacher, Rel. Vesco.

Letti gli atti del procedimento per estradizione a carico di *omissis* sentiti il P.G., il difensore e *omissis* rilevato che

- *omissis* è stata tratta in arresto il 28.1.2010 in esecuzione del mandato di cattura emesso in data 23.1.2009 dal Tribunale di Kiev (Ucraina) per il reato di furto aggravato dal danno patrimoniale di rilevante gravità;

- il Presidente della Corte d'Appello ha convalidato l'arresto e disposto l'applicazione della misura coercitiva della custodia cautelare in carcere e ha delegato per gli adempimenti previsti dall'art. 717 C.P.P. il Presidente del Tribunale di Rovereto, con facoltà di subdelega;

- *omissis*, sentita dal Giudice del Tribunale di Rovereto delegato, ha negato il consenso all'extradizione verso l'Ucraina (verb. 2.2.2010);

- agli atti vi è la domanda di estradizione del Governo della Repubblica di Ucraina di data 23.1.2009;

- sono in atti i documenti a sostegno della domanda indicati dall'art. 707 c.p.p. (relazione sul fatto addebitato, con l'indicazione del tempo e del luogo di commissione e della qualificazione giuridica del fatto; indicazione delle disposizioni di legge applicabili; dati ed informazioni sulla identità della persona, della quale è richiesta l'extradizione);

- il P.G. ha chiesto di deliberare l'extradizione di *omissis* e di disporre la consegna degli oggetti sequestrati;

- sulla base degli atti sopra richiamati, degli atti di indagine allegati alla domanda e delle deposizioni rese dalle persone informate sui fatti, documentate in atti, non può escludersi la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza nei confronti di *omissis* in ordine al fatto;

- la difesa di *omissis* tuttavia ha dedotto che il Paese richiedente non offre sufficienti garanzie in ordine al rispetto dei diritti fondamentali della persona, la sussistenza del pericolo concreto che l'extradanda verrà sottoposta a trattamento disumano o degradante in ragione della situazione carceraria in Ucraina, risultante dai rapporti internazionali, e la previsione del codice penale ucraino della possibilità dei lavori forzati, cause ostative alla estradizione;

- l'art. 185 c.p. ucraino, la cui traduzione in lingua italiana è allegata agli atti del processo, prevede al comma 1, per il delitto di furto, la pena dei lavori forzati per un tempo fino a due anni oppure la reclusione fino a tre anni; che lo stesso art. 185 prevede al comma 3, il reato di “furto recante un grosso danno alla persona offesa” e la pena della reclusione per un tempo da tre a sei anni.

Infine il codice penale ucraino prevede, al capitolo X, art. 51, dedicato alle pene, la possibilità dei lavori forzati, (“correctional labor”).

Vi è, all'evidenza, una incertezza obiettiva circa l'esatto trattamento sanzionatorio. Quel che è certo è che *omissis* è colpita da un mandato di cattura del Tribunale della città di Kyiv che ha ad oggetto un reato di furto salva ulteriore qualificazione, nel corso del procedimento, da parte dell'Autorità ucraina procedente della natura del furto (o delle sue aggravanti).

Fra le pene previste per il reato di “furto, per l'ipotesi semplice di cui al comma 1 dell'art. 185 del codice penale ucraino, vi è quella dei lavori forzati. Nella incertezza sulla qualificazione giuridica del reato, non può aprioristicamente escludersi che l'originaria imputazione (comma 3) certamente più grave, possa essere qualificata come quella meno grave di cui al comma 1, con la condanna alla pena dei lavori forzati.

Il comma 2 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata con L. 4 agosto 1955, n. 848, prevede che “nessuno può essere costretto a compiere un

lavoro forzato o obbligatorio”.

La previsione del codice penale ucraino si pone in netto contrasto con la norma convenzionale europea e tanto basterebbe per ritenere insussistenti le condizioni per l'estradizione ai sensi dell'art. 698 c.p.p., comma 2, laddove si stabilisce che non può essere concessa l'estradizione quando vi è ragione di ritenere che il condannato verrà sottoposto a pene “che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona”. E i lavori forzati appartengono appunto a questa categoria (cfr. Cass., sez. 6, n. 23555 del 19/6/2006).

Si deve aggiungere che l'ampia documentazione acquisita agli atti non consente di pervenire a conclusioni di certezza circa il fatto che il Paese richiedente sia uno Stato nel quale il rispetto dei diritti umani non è di fatto violato in particolare nell'ambito carcerario, e ciò non soltanto alla luce del rapporto annuale 2009 di Amnesty International, allegati dalla difesa, - che, pur nella loro serietà e autorevolezza, sono sempre atti non riferibili ad autorità statali o internazionali - ma in base ai numerosi ricorsi e procedimenti per trattamenti inumani e degradanti ed altre violazioni dei diritti sanciti dalla Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Gli elementi e le circostanze richiamate, allegate e documentate dalla difesa, appaiono “idonei a fondare il timore che l'estradizione preluda alla sottoposizione della stessa, nello Stato richiedente, ad un trattamento incompatibile col rispetto dei diritti fondamentali della persona” (cfr. Cass., sez. 6, n. 35896 del 12/7/2004). Le considerazioni che precedono impongono la dichiarazione di insussistenza delle condizioni per la concessione dell'estradizione. Conseguono la scarcerazione del *omissis*, se non detenuta per altra causa.

P.Q.M.

Visti gli artt. 698 e segg. c.p.p.,

dichiara

non sussistenti le condizioni per l'estradizione;

ordina l'immediata liberazione di *omissis* se non detenuta per altra causa.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.